

IMPOSTE DIRETTEdi **MARIO CASSARO****Conguaglio 730 in busta paga: come e quando**

Il conguaglio da modello 730 figura tra gli adempimenti più delicati per il sostituto d'imposta: ricevuto il prospetto 730/4, il datore di lavoro è tenuto a trattenere o rimborsare le somme dichiarate, nel rispetto dei termini normativi.

La liquidazione del credito Irpef emergente dal modello 730 si inserisce in un meccanismo che, nella sua apparente linearità, cela una serie di passaggi tecnici non sempre padroneggiati con piena consapevolezza dagli operatori chiamati a gestirlo. Come noto, il rimborso delle imposte in sede di conguaglio 730 non costituisce un pagamento del sostituto d'imposta in senso proprio, bensì l'erogazione, per conto dell'Erario, di somme che il contribuente vanta nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria. Il sostituto recupera l'importo anticipato compensandolo con le ritenute che mensilmente trattiene sull'intera forza lavoro prima del relativo versamento. La distinzione ha conseguenze dirette sul regime di responsabilità e spiega perché l'operazione sia condizionata dalla disponibilità di ritenute sufficienti nel mese di riferimento. **Il presupposto dell'intero iter è la ricezione del modello 730/4**, ossia il prospetto di liquidazione che l'Agenzia delle Entrate trasmette telematicamente al sostituto indicato in dichiarazione. La data di trasmissione da parte del contribuente incide sulle tempistiche e colloca la dichiarazione in una finestra temporale che consente all'Agenzia di generare il flusso prima della chiusura del ciclo paghe del mese rilevante.

Il quadro normativo di riferimento si è consolidato con l'art. 16-bis, c. 1, lett. d) D.L. 124/2019, che a decorrere dal 2020 ha ridefinito le **tempistiche di conguaglio** ancorando l'operazione al mese di ricezione del prospetto 730/4 da parte del sostituto (o al mese immediatamente successivo) in luogo del previgente riferimento al mese di inizio. La disciplina anteriore, cristallizzata nelle circolari dell'Agenzia delle Entrate nn. 14/E/2013 e 4/E/2018, già stabiliva le decorrenze minime tuttora operative: luglio per i dipendenti, agosto o settembre per i pensionati. Per i modelli 730 ordinari, il conguaglio deve essere eseguito nella prima retribuzione utile successiva alla ricezione del 730/4, nel rispetto delle predette decorrenze minime. La rateizzazione del debito fiscale scelta dal lavoratore nel proprio 730 segue il piano trasmesso dall'Agenzia delle Entrate, sul quale il sostituto calcola trattenute e interessi.

Per le dichiarazioni integrative, con tipologie 1 e 3, il conguaglio si effettua sulla retribuzione di dicembre; per la tipologia 2 invece il conguaglio si effettua nella prima retribuzione utile successiva alla ricezione del prospetto di liquidazione. Al di là di questi minimi, lo scadenziario 2026 segue una progressione mensile:

- presentazione entro il 31.05 e accredito a luglio per i dipendenti, agosto per i pensionati;
- presentazione tra il 1.06 e il 20.06, rispettivamente agosto e settembre;
- presentazione tra il 21.06 e il 15.07, settembre e ottobre.

Le finestre successive slittano ulteriormente fino a novembre.

Il meccanismo di compensazione funziona regolarmente finché la somma dei conguagli a credito dell'intero organico non supera l'ammontare delle ritenute disponibili nel mese. Nelle realtà produttive di dimensioni contenute tale condizione può non verificarsi e, in questo caso, è prevista la **rateizzazione automatica** del rimborso residuo nelle mensilità successive, fino a capienza.

Per i contribuenti privi di sostituto d'imposta l'Agenzia eroga direttamente il credito a partire da dicembre, tramite accredito su conto corrente o, in assenza di Iban comunicato, mediante titolo di credito postale. La comunicazione tempestiva delle coordinate bancarie rimane quindi un adempimento di estrema importanza che può essere effettuato presentando il modello per la richiesta di accreditamento dei rimborsi direttamente presso gli sportelli dell'Agenzia, ovvero utilizzando i servizi online con credenziali Spid, Cie o Cns. Il rimborso diretto vale altresì, nei casi di dichiarazione modificata rispetto al precompilato, quando emergono crediti superiori a 4.000 euro o profili di incoerenza rispetto ai dati delle Certificazioni Uniche e delle annualità precedenti; in queste ipotesi l'Agenzia può sospendere l'erogazione fino a 6 mesi dalla scadenza ordinaria di presentazione.

Sul fronte della tutela del contribuente, merita segnalare che **il diritto al rimborso è soggetto a prescrizione decennale** decorrente dalla data di presentazione della dichiarazione. L'interruzione del termine è ammessa mediante sollecito formale all'Amministrazione Finanziaria.